

# **REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE DEL LABORATORIO COMUNALE SUI BISOGNI E SUI SERVIZI ALLA DISABILITA'**

## **ARTICOLO 1**

Il Laboratorio comunale sui bisogni e sui servizi alla disabilità è un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni della città, ricompreso nelle “consulte di settore” di cui all’art. 65 comma 3 del vigente Statuto comunale, teso allo studio, all’informazione, al riconoscimento ed all’inserimento delle persone con disabilità come soggetto “vivo” ed attivo, nella comunità sociale. Il laboratorio è legalmente insediato nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale ed opera sull’intero territorio comunale, anche attraverso il proprio sportello informativo.

## **ARTICOLO 2**

Il Laboratorio si ispira alla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata con Legge 03 marzo 2009, n. 18 ed ai suoi principi fondamentali.

Il Laboratorio Comunale è organismo interlocutore, collaboratore, consultivo e proponente dell’Amministrazione per le attività finalizzate al soddisfacimento dei bisogni delle persone con disabilità sul territorio. Le iniziative di studio, intervento e programmazione economica rivolta al miglioramento delle condizioni delle persone con disabilità sul territorio da parte dell’Amministrazione vengono programmate, promosse e realizzate dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune e dai Servizi Sociali competenti, avvalendosi della funzione consultiva e propositiva del laboratorio comunale

Il Laboratorio cittadino ricerca ed elabora le necessità di intervento, propone risposte metodologiche ed operative avvalendosi delle associazioni che lo compongono, rinvenendo, inoltre, nel tessuto cittadino tutte le risorse utili per la promozione della “politica” delle persone con disabilità.

## **ARTICOLO 3**

Il Laboratorio comunale sui bisogni e sui servizi alla disabilità si propone:

- di promuovere incontri e collaborazione tra e con le diverse associazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, la scuola, gli enti istituzionali ed organismi politici e sindacali, confessionali, laici e religiosi, nonché singoli soggetti;
- di dare voce ai bisogni dei cittadini, di studiare proposte volte a soddisfare i bisogni rilevati dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie, favorendone, così, la vita di relazione ed esistenza;
- di promuovere tramite gli organi amministrativi competenti, la convocazione, con cadenza annuale, di un consiglio comunale straordinario monotematico, dedicato alla condizione della persona con disabilità, da far ricadere in prossimità del 3 dicembre di ogni anno, in occasione della giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità. In occasione del Consiglio monotematico Il Laboratorio presenterà la relazione sulle attività svolte e le linee programmatiche che intende perseguire nell’anno successivo;
- di effettuare opera di informazione, formazione e sensibilizzazione per la prevenzione della disabilità;
- di sollecitare la città verso la “cultura della solidarietà” affinché favorisca l’inclusione dell’uomo-cittadino che, in età pre-natale, peri-natale e nell’età dello sviluppo, da adulto per malattia o traumatismo, presenti limitazioni o deficit mentali e/o fisici che impediscono o limitano le proprie abilità nei confronti delle esperienze della vita quotidiana;

- di promuovere la socializzazione e la inclusione nella comunità delle persone con disabilità con proposte di manifestazioni e progetti.
- di relazionarsi anche con esperienze al di fuori del proprio territorio.
- di istituire lo sportello informativo a disposizione di tutta la cittadinanza. Tale sportello informativo sarà collocato presso gli uffici comunali con relativo orario di apertura e con numero di telefono dedicato.

#### ARTICOLO 4

Possono aderire al Laboratorio comunale le associazioni legalmente costituite da persone con disabilità e/o le loro famiglie che abbiano nel proprio statuto come obiettivo e finalità lo svolgimento di attività a favore delle persone con disabilità ai sensi della legge 104/1992, che non abbiano scopo di lucro, che al loro interno abbiano le opportune competenze in riferimento all'attività svolta, che annualmente dimostrino di aver svolto effettivamente la loro funzione.

#### ARTICOLO 5

Il Laboratorio è composto da:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Consiglio.

L'organo di attività sociale del Laboratorio è il Consiglio del Laboratorio.

#### ARTICOLO 6

Compongono di diritto il Consiglio del Laboratorio:

- il Sindaco o il suo delegato;
- l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune;
- i Presidenti delle Associazioni aderenti;
- il Presidente e Vice-Presidente della Commissione Consiliare competente;
- il Dirigente dei Servizi Sociali o funzionario delegato, con funzioni consultive.

Alla costituzione iniziale del Consiglio si provvede mediante avviso pubblico. La valutazione in ordine al possesso dei requisiti dei richiedenti sarà effettuata dal Sindaco o suo delegato, dall'Assessore alle Politiche Sociali, dal Presidente della Commissione Consiliare competente, coadiuvati dal Dirigente dei Servizi Sociali o funzionario delegato, con funzioni consultive.

Le sedute del Consiglio, in prima convocazione, hanno validità legale se sono presenti la metà più uno dei componenti di diritto e delibera validamente a maggioranza dei presenti, la seconda convocazione dovrà svolgersi entro e non oltre le 48 ore successive, e sarà valida a maggioranza dei presenti.

Possono essere invitati alle sedute del consiglio, da parte degli organi componenti il Consiglio, in maniera stabile o occasionale, eventuali esperti, con funzioni consultive.

## ARTICOLO 7

Il Laboratorio comunale sui bisogni e i servizi alla persona disabile è presieduto dal Presidente, coadiuvato da un Vice-Presidente ed un Segretario.

Sia il Presidente che il Vice-Presidente vengono eletti tra i presidenti delle Associazioni componenti il Laboratorio in occasione della prima riunione del Consiglio

Sia il presidente che il vice-presidente sono eletti a maggioranza semplice e restano in carica per tre anni, rinnovabili una sola volta. Dopo il secondo mandato è possibile la rielezione solo dopo un anno e mezzo dalla scadenza del secondo mandato. Per l'elezione è indispensabile la presenza della maggioranza dei membri costituenti il Consiglio.

Il presidente sceglie il segretario nell'ambito del Consiglio eletto.

Il segretario cura e conserva il libro dei verbali, provvede alle convocazioni ed al disbrigo dei compiti specifici.

Le sedute elettive sono convocate dal Sindaco.

Le sedute ordinarie, invece, sono convocate dal presidente, con comunicazione scritta inviata almeno dieci giorni prima della convocazione.

Il consiglio può essere convocato su richiesta di un terzo dei componenti.

## ARTICOLO 8

Il Presidente e/o il vice-presidente possono essere oggetto di mozione di sfiducia votata almeno dai 4/5 dei componenti del Consiglio.

## ARTICOLO 9

Il Consiglio provvede a:

1. formulare proposte sull'attività del laboratorio;
2. costituire gruppi di lavoro;
3. invitare esperti ed avvalersi dei loro pareri nelle riunioni
4. esprimere la propria valutazione preventiva sulle richieste di finanziamento a favore delle disabilità sul territorio comunale;
5. progettare, programmare e verificare insieme all'Assessore competente tutte le iniziative tese al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità, delle loro famiglie e il loro inserimento nella realtà cittadina;
6. fornire al Dirigente dei Servizi Sociali tutte le indicazioni per il migliore impiego delle risorse economiche che annualmente l'amministrazione comunale inserisce nel proprio bilancio preventivo per le spese del Laboratorio (festa annuale, spese di informazione, cancelleria, etc.).

I Servizi Sociali comunali svolgono attività di coordinamento delle iniziative del Laboratorio, in stretto contatto con le attività delle Associazioni

## ARTICOLO 10

La valutazione dei requisiti e l'eventuale ammissione di ulteriori Associazioni sarà di competenza del Consiglio del Laboratorio. Caratteristiche indispensabili per l'ammissione e la permanenza nel Laboratorio sono:

- 1) almeno due anni di attività pregressa sul territorio cittadino esclusivamente a favore delle disabilità;
- 2) assenza di scopo di lucro, presenza di persone con disabilità e loro famiglie.

## ARTICOLO 11

Per l'applicazione del presente regolamento non sono previsti oneri finanziari a carico del Comune e tutte le attività sono svolte gratuitamente e senza diritto alcuno a compensi e/o rimborsi.

Per quanto non chiarito e non espresso nel presente regolamento verranno applicate le norme di legge vigenti.

## ARTICOLO 12

Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 10 c. 3 dello Statuto comunale